

CITTA' di MARANO di NAPOLI

SETTORE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI E RISORSE UMANE

RESPONSABILE - Dott. RENATO SPEDALIERE

DETERMINA

<p>30/11/2021 N. 114 prot. di Area // prot. generale 1022</p>	<p>Concessione proroga periodo CONGEDO STRAORDINARIO- Decreto Legislativo n.151/01 art.42 comma 5, dip. matr. 81, dal 01/12/2021 al 07.01.2022.</p>
<p>O...Accertamento di entrata - ...Org. e gestio e del personale</p>	<p>- O...Prenotazione d'impegno - O...Impegno di spesa - O...Liquidazione di spesa - - O...Determinazione a contrarre - O...Programmazione</p>

PREMESSA

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs 267/2000 (e sue integrazioni e modificazioni), in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del comune di Marano di Napoli.

Il conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore Programmazione, Controlli e Risorse Umane allo scrivente è avvenuto con decreto della Commissione Straordinaria n. 6 del 11.10.2021.

L'ultimo bilancio di previsione approvato è quello relativo all'anno 2021 e triennale 2021/2023 (Delibera della C.S. n. 37 del 22/10/2021).

L'ultimo Rendiconto della gestione è quello relativo all'anno 2020 approvato con Delibera della C.S. n. 9 del 01/09/2021. Poichè tale Rendiconto presenta un disavanzo di amministrazione si rende applicabile l'art. 151 comma 5 del D. Lgs. 267/00.

ISTRUTTORIA

Il presente provvedimento costituisce l'atto finale del procedimento istruito dalla dott.ssa Franca D'Orazio, Istruttore Amministrativo, Ufficio del Personale.

Il procedimento è stato avviato a seguito di richiesta avanzata dal dipendente matr. 81.

PREMESSA

Con determinazione n.104 del 22/10/2021 veniva accolta la richiesta del dipendente matr. 81 di poter fruire di un periodo di congedo straordinario dal 25/10/2021 al 30/11/2021, per assistenza ad un proprio congiunto convivente, riconosciuto soggetto con handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3 L. 104/92), ai sensi dell'art.42 D. Lgs.n. 151/01.

In data 23/11/2021 il dipendente, in servizio presso il Settore Affari Generali e Demografici, ha chiesto con nota acquisita al protocollo n. 33660, di poter fruire allo stesso titolo di un ulteriore periodo di congedo straordinario, dal 01.12.2021 al 07.01.2022;

La suddetta richiesta veniva indirizzata al Responsabile Settore Affari Generali e Demografici nonché al Responsabile del Settore Programmazione Controlli e Risorse Umane competente per il Personale.

VISTI

l'articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dal Decreto Legislativo del 18 luglio 2011, n. 119, che riconosce la possibilità al coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'art.3 comma 3 della legge 104/1992, di fruire entro sessanta giorni dalla richiesta, del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, per un periodo continuativo o frazionato non superiore ai due anni. Tale diritto viene esteso in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ai genitori anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, ad uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ad uno dei fratelli o sorelle conviventi. Successivamente, la Corte Costituzionale ha riconosciuto varie eccezioni di legittimità costituzionale che hanno ampliato la platea degli aventi diritto;

l'art.42 comma 5 ter del D. Lgs. n.151/2001 che prevede altresì che durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; che l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; che l'indennità è corrisposta dagli enti datori di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità;

la Circolare Inps n. 55 del 20/04/2020 che per l'anno 2020, sulla base del predetto indice accertato dall'Istat e delle disposizioni di cui alla L. n. 208/2015, art. 1, co. 287, stabilisce un tetto massimo complessivo della retribuzione per congedo straordinario e dei relativi contributi obbligatori a carico dell'amministrazione che non può eccedere, per l'anno 2020, l'importo pari a € 36.645,00;

VISTO altresì il comma 5-quinquies D. Lgs. n. 151/2001 che prevede che il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto mentre per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n.53;

LETTO l'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 che prevede al comma 2 che "i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria;

ATTESO che il Dipartimento della funzione pubblica nella circolare n. 1 del 2012, diramata dopo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 119 del 2011 al citato art. 42, al paragrafo 3, lett. d), ha precisato che *"i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio, ma, essendo coperti da contribuzione, sono validi ai fini del calcolo dell'anzianità"*;

VERIFICATO il deposito agli atti del verbale del 26.03.2019 rilasciato ai sensi delle leggi n. 104/92 e n. 102/2009 dal Centro Medico Legale Inps di Pozzuoli (Na) con il quale è stato riconosciuto il

disabile da assistere quale portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L104/1992, non soggetta a revisione;

ACCERTATA a seguito di verifica della documentazione agli atti del fascicolo personale e delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, in merito allo stato di handicap, allo stato di convivenza, alla mancanza di altri familiari aventi diritto ed all'assenza di ricovero a tempo pieno del congiunto da assistere, la sussistenza del diritto del dipendente alla fruizione del beneficio in oggetto, fermo restando l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Inps e al datore di lavoro ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda presentata;

SENTITO favorevolmente il Responsabile del Settore Affari Generali e Demografici, dott.ssa Paola Cocca, sulla compatibilità della richiesta con le esigenze del servizio cui e' assegnato il dipendente;

CONSIDERATO, altresì che il dipendente matr. 81 ha già usufruito nel corso dell'anno 2017 di un periodo di congedo straordinario dal 24/07 al 11/08, dal 25/09 al 13/10 e dal 05/12 al 07/12 per un totale di 41 giorni;

RITENUTO dover accogliere la richiesta del dipendente in oggetto della proroga del periodo di congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, sussistendone i presupposti di legge;

DATO ATTO che la pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 163/03 in materia di protezione dei dati personali.

PRECISATO di aver acquisito agli atti tutte le note, la documentazione e gli atti citati;

VISTI


il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs n. 165/2001;
il Regolamento degli uffici e dei servizi dell'Ente;

Il responsabile dell'istruttoria:

dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto d'interessi, neanche potenziale, coi destinatari del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6bis L. 241/90 e dell'art. 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Marano di Napoli;

propone l'adozione di provvedimenti in conformità alla presente istruttoria, attestando, ai sensi della legge 241/90 (art. 1) e nei limiti delle proprie responsabilità, la correttezza e veridicità degli atti predisposti.

Il responsabile dell'istruttoria
dott.ssa Franca D'Orazio



II RESPONSABILE DI SETTORE

RITENUTO necessario provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n° 267/2000, fa propria l'istruttoria predisposta dall'incaricato ed approva la documentazione acquisita agli atti ed elencata in precedenza;


DICHIARA di non trovarsi in situazione di conflitto d'interessi, neanche potenziale, coi destinatari del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6bis l. 241/90 e dell'art. 5 del codice di comportamento dei dipendenti del comune di Marano di Napoli;

ATTESTA – ai sensi dell'art. 147-bis del DLgs 267/2000, recato dall'art. 3, comma 1, lett. d della legge n. 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;

ATTESTA, altresì, ai sensi della circolare regolamentare emanata in data 29 gennaio dal Segretario generale (prot. 18/2014):

1. la coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
2. che l'adozione del presente provvedimento, oltre agli oneri economici riportati nel dispositivo, non produce riflessi economici indiretti sulla situazione economica e patrimoniale dell'ente;
3. che saranno adempiute tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi del D.L. 174/2012 e della L. 190/2012;
4. che saranno adempiute le seguenti formalità successive previste, in ragione della materia e dell'oggetto del provvedimento, delle seguenti fonti normative:
 - a. trasmissione del presente atto all'Ufficio del Personale ed al l'Ufficio Contabilità del Personale per gli adempimenti di competenza;

Il Responsabile del Settore Programmazione, Controlli e Risorse Umane
dott. Renato Spedaliere




DETERMINA

Di procedere all'adozione del presente provvedimento ai sensi della legge 241/90 ovvero:

1. ACCOGLIERE la richiesta di prosieguo del congedo straordinario già in godimento del dipendente matr. 81 per il periodo che va dal 01/12/2021 al 07/01/2022, per assistere il proprio congiunto convivente, ai sensi dell'art.42 D. Lgs. 151/01;
2. DARE ATTO che durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa e che lo stesso non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;
3. DARE ATTO che gli oneri derivanti dalla corresponsione dell'indennità di cui all'art. 42 del D. Lgs. n. 151/01 sono interamente coperti dai capitoli stipendiali;
4. DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficio del Personale e all'Ufficio Contabilità del Personale, per l'adozione dei consequenziali atti di propria competenza;
5. DISPORRE la comunicazione dell'avvenuta adozione dell'atto al dipendente in oggetto;

6. DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line dell'ente.

Il Responsabile del Settore Programmazione, Controlli e Risorse Umane
dott. Renato Spadaliere

